

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5005 del 04/09/2025
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI VALMOZZOLA (PR) LOCALITA' STAZIONE SNC RICHIESTA DALL'IMPRESA C.E.L.I. S.A.S. DI ALZAPIEDI GEOM. BRUNO & C PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONE DEMOLIZIONE DI LINEE ELETTRICHE - PRATICA SINADOC 2025-11648
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5207 del 03/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

PREMESSO che:

la Ditta C.E.L.I. S.A.S. DI ALZAPIEDI GEOM. BRUNO & C. risulta autorizzata dal SUAP Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno con Provvedimento unico n. 1 del 22/01/2014 (che recepisce l'endoprocedimento di adozione di AUA della Provincia di Parma prot. n. 1548 del 14/01/2014) per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del Codice dell'ambiente (che comporta l'iscrizione alla posizione n.257 del registro provinciale dei recuperatori di rifiuti in regime semplificato);

VISTA:

l'istanza presentata ad Arpae SAC di Parma e acquisita da ARPAE con PG/2025/55780 del 25/03/2025 pratica Sinadoc 2025 - 11648 dal legale rappresentante dell'impresa C.E.L.I. S.A.S. DI ALZAPIEDI GEOM. BRUNO & C (PIVA 00188890347), con sede legale nel comune di Valmozzola (PR) Loc Stazione snc per la modifica non sostanziale e contestuale voltura del legale rappresentante dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "Frantumazione pali in cemento derivanti da linee elettriche" svolta presso l'impianto ubicato in comune di Valmozzola (PR), Loc Stazione snc - con la quale la Ditta richiede la modifica del seguente titolo abilitativo settoriale:

- Comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del Codice dell'ambiente (che comporta l'iscrizione alla posizione n.257 del registro provinciale dei recuperatori di rifiuti in regime semplificato)

e il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e smi.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N.

4606/1999;

- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Normativa in materia di rifiuti (art. 216 D.Lgs. 152/2006):

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata nonché l'art. 184 ter comma 3 septies che prevede la comunicazione al REcer in caso di EoW;
- DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- il decreto D.M. 28 giugno 2024, n.127 (di seguito DM 127/2024), inerente la normativa End of Waste da recupero di rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni o inerti di origine naturale;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- Circolare ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e il DPCM 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con note PG/2025/67028 del 08/04/2025, PG/2025/88727 del 14/05/2025 e PG/2025/109725 del 18/06/2025, veniva trasmessa dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG/2025/85855 del 09/05/2025, PG/2025/105734 del 12/06/2025 e PG/2025/110625 del 19/06/2025 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori con prot. n. 24.06.2025.0114020.U.

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Relazione Tecnica del Servizio Territoriale Arpae di Parma per la matrice rifiuti ed emissioni (PG/2025/139868 del 04/08/2025), depositata agli atti;

CONSIDERATO inoltre:

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot 613264 avente per oggetto *“Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali.”* in cui si legge *“...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae...”*;

CONSIDERATO altresì che:

- per le matrici scarichi idrici ed impatto acustico la Ditta ha dichiarato che *“non sono intervenute variazioni rispetto a quanto autorizzato”*;
- per la matrice emissioni in atmosfera la Ditta ha dichiarato che *“non sono intervenute variazioni rispetto a quanto autorizzato”*, tuttavia Arpae ST ha ritenuto di aggiornare la *propria* relazione tecnica con prot. n. PG/2025/139868 del 04/08/2025, depositata agli atti e pertanto si è ritenuto di sostituire il titolo abilitativo emissioni in atmosfera;
- nella comunicazione acquisita a protocollo Arpae n. PG/2025/156288 del 03/09/2025 la ditta ha fornito documentazione in merito alla voltura da parte del gestore dell'AUA vigente;
- nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica come sopra identificata, la Ditta con comunicazione acquisita a protocollo Arpae n. PG/2025/86163 del 09/05/2025 ha comunicato che per il rilascio dell'atto finale la marca da bollo n. 0121055444385 data 24/04/2025 (...) è stata annullata e si impegna a conservare l'originale”;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- risulta acquisita dalla Prefettura di Parma la Comunicazione antimafia n° PR_PRUTG_Ingresso_0034363_20250521, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, N.159 in cui si attesta che alla data del 28/05/2025 a carico della suindicata Ditta C.E.L.I. S.A.S. DI ALZAPIEDI GEOM. BRUNO & C e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto

dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della modifica non sostanziale e contestuale voltura dell'AUA a favore dell'impresa C.E.L.I. S.A.S. DI ALZAPIEDI GEOM. BRUNO & C (PIVA 00188890347) per l'esercizio dell'attività di "Frantumazione pali in cemento derivanti da linee elettriche" da realizzare in comune di Valmozzola (PR), Loc Stazione snc;

VISTA la Determina n. 106/2018, e successivi rinnovi con Determine n. 126/2021 e n. 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO ai sensi del DPR 59/2013 della modifica del legale rappresentante dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (rilasciata dal SUAP Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno con Provvedimento unico n. 1 del 22/01/2014, a favore dell'Impresa C.E.L.I. S.A.S. DI ALZAPIEDI GEOM. BRUNO & C (PIVA 00188890347) in persona del suo Rappresentante pro tempore, i cui dati sono depositati agli atti, per lo stabilimento in comune di Valmozzola (PR), Loc Stazione snc;

Evidenziando che:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale è intestata a: C.E.L.I. S.A.S. DI ALZAPIEDI GEOM. BRUNO & C ;
- la sede legale è ubicata in comune di Valmozzola (PR), Loc Stazione snc;
- il nominativo del gestore/legale rappresentante pro tempore è depositato agli atti.

2. DI RILASCIARE ai sensi del DPR 59/2013 la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa C.E.L.I. S.A.S. DI ALZAPIEDI GEOM. BRUNO & C (PIVA 00188890347) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in comune di Valmozzola (PR), Loc Stazione snc;, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rifiuti	comunicazioni in materia di rifiuti di cui all' articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	ARPAE

3. **DI STABILIRE** che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "Allegato C" emissioni in atmosfera,
- "Allegato G Rifiuti" con acclusa planimetria di riferimento.

3. **DI DARE ATTO** che la presente determina:

- **mantiene invariata ogni altra parte dell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento** prot. n. 1548 del 14/01/2014, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno con Provvedimento unico n. 1 del 22/01/2014;
- si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione **dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento** prot. n. 1548 del 14/01/2014, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno con Provvedimento unico n. 1 del 22/01/2014 **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**
- In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di **adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento** prot. n. 1548 del 14/01/2014, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno con Provvedimento unico n. 1 del 22/01/2014;

4. **DI DARE ATTO** che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. **DI TRASMETTERE** la presente determina di AUA all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Valmozzola e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

7 bis di DARE ATTO che verrà svolta la comunicazione al REcer prevista all'art. 184 ter comma 3 septies D.Lgs. 152/2006;

8. **DI TRASMETTERE** la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

9. **DI DARE ATTO** che la presente AUA, rilasciata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs. n. 159/2011, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti										
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2025-11648										
	C.E.L.I. S.A.S. DI ALZAPIEDI GEOM. BRUNO & C in comune di Valmozzola (PR), Loc Stazione snc										
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)										
PARTE DESCRITTIVA	- l'attività di recupero rifiuti non pericolosi risulta autorizzata ex art. 216 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.; - preso atto che viene dichiarata l'invarianza rispetto a quanto autorizzato; - l'attività industriale prevede “trattamento di rifiuti non pericolosi”; - è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030); - l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"; - si prende atto della presenza di un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che è soggetto al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.; - sono state identificate le fasi lavorative che generano emissioni diffuse di polveri (cumuli di materiale inerte, carico in tramoggia, impianto trattamento, movimentazione materiali) e sono descritte le misure di mitigazione da adottarsi;										
PRESCRIZIONI E INDICAZIONI											
si prende atto della presenza di un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che è soggetto al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:											
EMISSIONE E2: - “Motore a gasolio a servizio del frantoio” con potenzialità pari a 80 kW;											
<table><tr><td>Polveri</td><td>130</td><td>mg/Nm³</td></tr><tr><td>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</td><td>4.000</td><td>mg/Nm³</td></tr><tr><td>Ossido di carbonio</td><td>650</td><td>mg/Nm³</td></tr></table>			Polveri	130	mg/Nm³	Ossidi di azoto (espressi come NO₂)	4.000	mg/Nm³	Ossido di carbonio	650	mg/Nm³
Polveri	130	mg/Nm³									
Ossidi di azoto (espressi come NO₂)	4.000	mg/Nm³									
Ossido di carbonio	650	mg/Nm³									

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Attività di frantumazione tramite frantoio RIMAC-CH MOBY 645; Matricola N° RT2023-IMF600.F.089 alimentato con motore a gasolio da 80 kW.

Al fine del contenimento della polveri emesse durante le lavorazioni, gli impianti sopra citati dovranno essere dotati di un sistema di nebulizzazione automatico di acqua. In caso di mancanza o insufficiente pressione dell'acqua, l'impianto di frantumazione dovrà automaticamente sospendere la sua attività.

Il funzionamento sarà pari a 4 h/giorno per un totale di 204 giorni/anno.

EMISSIONI DIFFUSE

Al fine del contenimento della polverosità diffusa dovrà essere previsto, sia nella fase di prima frantumazione sia nella seconda, quanto segue:

- durante le operazioni di carico e scarico in tramoggia, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polvere;
- nella movimentazione dei materiali polverulenti tramite nastri trasportatori dovrà essere limitata il più possibile l'altezza di caduta e dovrà essere assicurata, dai tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato;
- dovranno essere presenti irrigatori fissi e/o mobili in grado di abbattere la polverosità relativa alla fase di stoccaggio (tra cui lo scarico) in cumuli dei materiali (rifiuti) in attesa di trattamento e irrigatori per bagnare i rifiuti durante la movimentazione con pala meccanica/escavatore;
- i depositi di materiale con scarsa movimentazione dovranno essere adeguatamente protetti dall'esposizione al vento mediante misure come la copertura con stuoie, teli o copertura verde;
- dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse e dovranno essere mantenute idonee altezze di caduta;
- dovrà essere prevista la sospensione dei lavori durante le giornate ventose in caso di velocità del vento superiore a 5 m/s, con ripresa solamente con il successivo miglioramento delle condizioni;
- le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare dovranno essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli tramite irrigatori;
- dovrà essere prevista la periodica pulizia delle superfici pavimentate con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
- i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
- all'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità possibile al fine di evitare fenomeni di risospensione di polveri e tutti i trasporti di materiali potenzialmente polverulenti dovranno essere effettuati con mezzi chiusi o telonati;

Per le emissioni derivanti dal motore a servizio del frantoio (emissione E2), il Gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	C.EL.I S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	00188890347
Sede legale:	località Stazione, Valmozzola (Parma)
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	località Stazione, Valmozzola (Parma)
Lat:	-
Long:	-
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Recupero e trattamento rifiuti non pericolosi
Settore attività CRIAER:	-
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua rifiuti recuperati [t/anno]
Potenzialità massima di indicatore 1:	1.950 t/anno
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	204
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	11 kg/anno
Monossido di Carbonio (CO):	57 kg/anno
Biossido di Carbonio (CO ₂):	22.470 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	352 kg/anno

*calcolati in base ai dati del motore e considerando un funzionamento di 4 ore/giorno per 204 giorni/anno

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
3. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di

prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

4. metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
5. altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione

dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

.....

ALLEGATO TECNICO

Si allega documentazione inerente le "Indicazioni tecnico -operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"

nota: competenza Arpae

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

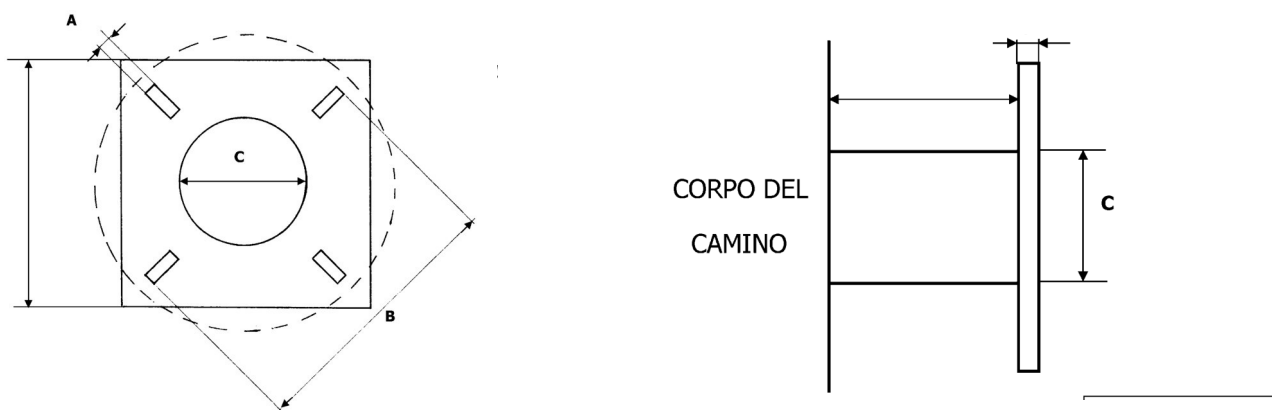
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Comunicazione di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006

INTRODUZIONE

Rif. prat. Sinadoc 2025-11648

C.E.L.I. S.A.S. DI ALZAPIEDI GEOM. BRUNO & C in comune di Valmozzola (PR), Loc Stazione snc
Adeguamento al DM Ambiente 28 giugno 2024, n. 127

PARTE DESCRITTIVA

Presso l'impianto si svolgono operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta consistenti in messa in riserva "R13" e recupero "R5" delle seguenti tipologie di rifiuti: inerti da costruzione e demolizione; in particolare l'azienda esegue "frantumazione pali in cemento derivanti da linee elettriche".

L'area dell'unità locale in esame, interamente all'aperto, avrà un'estensione di circa 11.000 m² e delimitata da recinzione. L'impianto sarà strutturalmente diviso in 5 sub-aree operative, aree di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie prodotte, riportate nella Planimetria layout impianto di riferimento per lo svolgimento dell'attività (Tavola n.02, rev. 03/04/2025 - acquisita al prot. PG/2025/86163 del 09/05/2025) e di seguito elencate:

1. - Area di messa in riserva (R13)/1;
2. - Area di messa in riserva (R13)/2;
3. - Area dedicata al riciclaggio/recupero (R5);
4. - Area utilizzata per la movimentazione interna di mezzi e materiali;
5. - Area dedicata al deposito dei materiali EoW.

Destinazione area Messa in Riserva (R13)/1: 202,0 m²;

Destinazione area Messa in Riserva (R13)/2: 120,0 m²;

Area di trattamento/recupero (R5): 100 m²;

Deposito End of Waste: 480,0 m²;

I rifiuti in ingresso, in seguito a verifica visiva e documentale, saranno inizialmente accumulati nell'area adibita alla messa in riserva "R13".

La zona adibita alle operazioni di recupero, è separata dalle due aree di deposito dei lotti oggetto di materiale recuperato in attesa di omologa, prima di assumere la qualifica di materiali fine vita rifiuto, cioè "Aggregato recuperato" ai sensi del DM 127/2024.

Dall'attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione o inerti di origine minerale vengono prodotti "Aggregati recuperati" cioè materiali fine vita rifiuto (End of Waste) secondo le specifiche di cui all'allegato 1 al DM 127/2024.

Sul margine dell'area di transito e movimentazione saranno collocati i cassoni per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle fasi di recupero in attesa del loro conferimento a ditte autorizzate.

ISTRUTTORIA

Iscrizione alla posizione N. **129** del Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006,

esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:
messa in riserva **R13** e recupero **R5** delle seguenti tipologie di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, previsti dal DM 127/2024, Allegato 1, Tabella 1, punto 1): 17 01 01, 17 01 07, 17 09 04,

Mezzi mobili in dotazione:

- Tipo e marca frantoio VTN-Europe modello VF12; Matricola N° 79846 installato sull'escavatore cingolato O e K spa modello RH4 matricola 48913;
- Tipo e marca frantoio ITALDEM; modello: K550 kg 1.200 - matricola: N° 183/87 installato sull'escavatore FIAT Kobelco - modello: NEW HOLLAND E165 EVOLUTION - matricola: ZEF108TSN4LA01137;
- Pala gommata LIEBHERR; modello: L521 - matricola: 211/0254;
- Tipo e marca frantoio: RIMAC TECHNOLOGY SA; modello: RIMAC-CH MOBY 645 - matricola: N° RT2023-IMF600.F.089.

I frantoi sono dotati di: impianto per l'abbattimento ad umido della polvere durante la frantumazione e deferizzatore che scorpora dal frantumato le componenti metalliche (ferro da calcestruzzo ecc.).

Le fasi di lavorazione sono: 1^a frantumazione (con VF12) - 2^a frantumazione (con RIMAC-CH MOBY 645) - vagliatura, per la selezione granulometrica desiderata.

Potenzialità, carburante di alimentazione, produzioni orarie massime e altre caratteristiche tecniche sono riportati in Allegato C "Emissioni in atmosfera".

Sono ammessi alle operazioni di recupero **R13** e **R5** le seguenti tipologie di rifiuti in ingresso:

Tipologia Allegato 1 Tabella 1 DM 127/2024	CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE	Potenzialità annua (t/anno)
Punto 1	17 01 01	Cemento	1.950 t/anno
Punto 1	17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06	
Punto 1	17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	

In corso di istruttoria non sono emerse altre modifiche all'assetto precedentemente autorizzato.

PRESCRIZIONI

La Ditta dovrà rispettare inoltre le seguenti prescrizioni:

- prescrizioni contenute nella relazione tecnica emessa da Arpae APAO ST PG/2025/139868 del 04/08/2025;

"Devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:

- potenzialità massima annua di rifiuti recuperabili (R13 - R5): **1.950 t/anno**;
- potenzialità massima giornaliera di rifiuti trattabili in R5: **10 t/giorno** (su 240 giorni lavorativi/anno);
- capacità massima istantanea di rifiuti messi in riserva in attesa di R5 presso l'impianto: **1.900 t - 1.600 mc**;
- altezza massima cumuli rifiuti di natura inerte: **5 m***

* in applicazione della Circ. min. MATTM n.1121 del 21 gennaio 2019 e del DM Interno 26 luglio 2022 l'altezza massima di 5 metri dei cumuli di rifiuti sciolti è stata ritenuta compatibile con la sicurezza e la stabilità dei cumuli stessi, nonché con la capacità gestionale del singolo impianto.

Prescrizioni ai sensi del DM 127/24:

Per i rifiuti per i quali è prevista l'attività di recupero R5, che produce la cessazione dello stato di "rifiuto" (End of waste) è subordinata al rispetto dei criteri di cui all'Art. 3 del D.M. del 28 giugno 2024, n. 127 (DM 127/2024) nonché alle successive modifiche e integrazioni qualora fossero apportate dal ministero (M.A.S.E.) in applicazione di quanto previsto dall'Art. 7 del medesimo decreto DM 127/2024, criteri in base ai quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale inclusi nella presente autorizzazione cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come "aggregato recuperato" se l' "aggregato riciclato" o "artificiale" è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto. In particolare, dovranno essere rispettati:

- le procedure di verifica sui rifiuti in ingresso devono essere conformi all'Allegato 1, lett. b) del DM 127/24);
- il processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore devono essere conformi all'Allegato 1, lett. c) del DM 127/24);
- il materiale recuperato, al fine di certificarne la cessazione di qualifica di rifiuto e la nuova qualifica di "aggregato recuperato" prodotto, entro il raggiungimento del lotto massimo, non superiore ai 3.000 mc, verrà sottoposto a seguenti controlli analitici:
 - Controlli sull'aggregato recuperato [Punto d.1 - Tabella 2 dell'Allegato 1 all'Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto delle concentrazioni limite in base agli utilizzi definiti alla colonna pertinente;
 - Test di cessione sull'aggregato recuperato [Punto d.2 - Tabella 3 dell'Allegato 1 all'Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto dei valori limite espressi in soluzione [mg/l o microgrammi/l];
 - tutti gli aggregati recuperati destinati ad essere commercializzati devono essere provvisti di certificazione CE secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 1 al DM 127/24;
- ciascun lotto di "aggregato recuperato", al termine delle verifiche dei criteri che ne decretano la cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà essere accompagnato da una Dichiarazione di conformità (il cui modello dev'essere conforme all'Allegato 3 del DM 127/2024); ciascuna Dichiarazione di Conformità dovrà riportare uno o più degli scopi specifici di utilizzabilità cui è destinato il singolo lotto, fra quelli indicati nell'Allegato 2 (art.4) del DM 127/2024;
- dovranno essere rispettate le tempistiche e modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato prodotto, nonché le modalità di conservazione e trasmissione delle Dichiarazioni di Conformità ad Arpae, come definite nell'Art. 5 del DM 127/24;
- la Ditta dovrà dotarsi di un apposito "Sistema di gestione" conforme all'Art. 6 del Decreto ministeriale (MASE) DM 127/2024, idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al regolamento stesso, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio, da presentarsi ad Arpae SAC entro 60 giorni dal ricevimento della presente;
- i diversi lotti di rifiuti lavorati, ma in attesa degli esiti analitici e della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di analisi" e mantenuti distinti tra loro, con idonee delimitazioni, in modo che

i singoli lotti di produzione non siano miscelati, nonché dagli “aggregati recuperati” (“End of Waste”) e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione;

- i diversi lotti di materiali “aggregati recuperati” prodotti (“End of Waste”) detenuti in stoccaggio, devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica, riportanti il numero del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;
- tali lotti potranno rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima) e dovranno comunque avere estensione massima non superiore a 3.000 m³. Nel caso l'impianto produttivo operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana indicato nella Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 sarà calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi;
- in conseguenza ad eventuali revisioni del testo del succitato DM 127/2024 da parte del Ministero competente, il Gestore dovrà attuare le eventuali modifiche impiantistiche e gestionali nei tempi previsti dall'aggiornamento normativo;
- nessun rifiuto potrà provenire da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica o da rifiuti interrati;

Prescrizioni modalità di stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività

● i rifiuti derivanti dal trattamento, dovranno essere stoccati in condizioni di massima sicurezza e successivamente avviati a recupero o smaltimento presso impianti terzi autorizzati, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta; per gli “*Stoccaggi di rifiuti prodotti all'esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali*” si richiamano le modalità di deposito, i criteri operativi e gestionali previsti dalla Circolare ministeriale prot. 1121 del 21 gennaio 2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” ai paragrafi 5 e 6; in particolare:

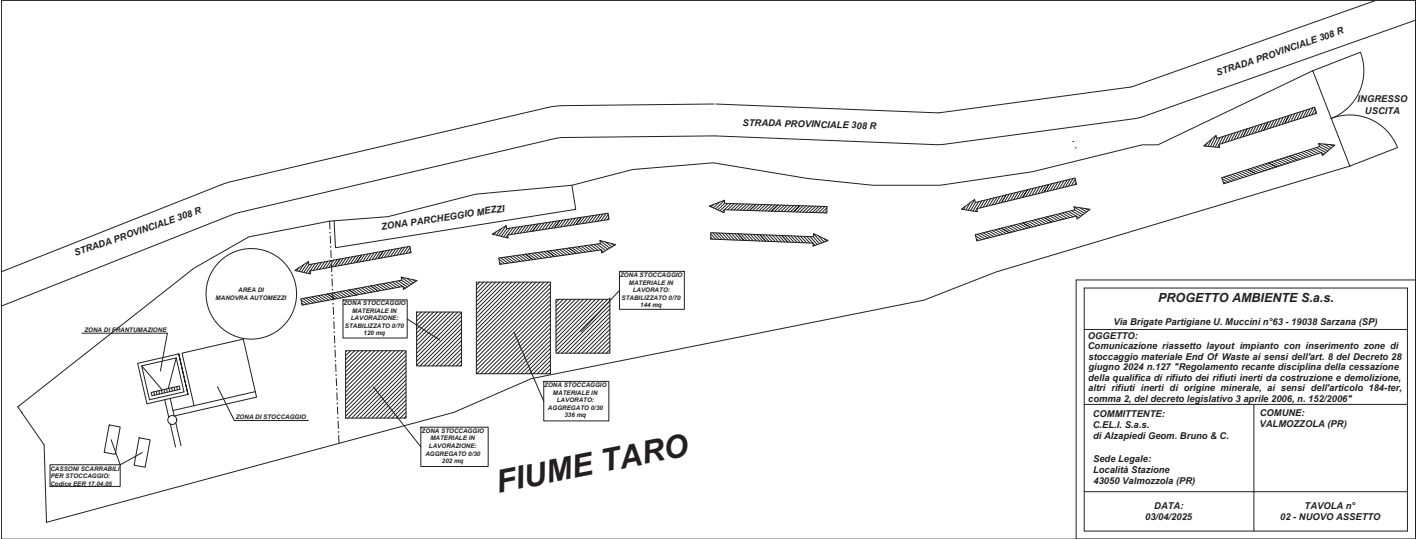
- dovranno essere rispettate le aree di ubicazione individuate in planimetria dedicate a detti rifiuti;
- le aree di stoccaggio dovranno essere pavimentate, ovvero impermeabili laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici dovranno essere trattate prima del successivo scarico (es. convogliate ad apposita rete di raccolta delle acque meteoriche, con separazione delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento, al pari delle acque di dilavamento delle aree di messa in riserva);
- inoltre si prescrivono i seguenti limiti temporali e quantitativi massimi di giacenza, secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità presenti; quando il quantitativo di rifiuti in giacenza raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi; in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, la permanenza del rifiuto non può avere durata superiore ad un anno;
- per assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza, i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per gli eventuali rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- il punto di accumulo dei rifiuti derivanti dal trattamento, dovrà essere distinto rispetto a quello dei rifiuti ritirati;
- in tutte le aree di stoccaggio, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti e in ottemperanza ad eventuali prescrizioni impartite dal Comando prov.le di Parma dei VV.F., anche in applicazione di quanto prescritto nel merito dal DM Interno 26 luglio 2022;

Si prescrive infine, di **lasciare invariata ogni altra prescrizione sezione recupero rifiuti del provvedimento rilasciato con prot. n. 1548 del 14/01/2014**, laddove **non in contrasto con quelle sopra riportate** e aggiornate, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno con Provvedimento conclusivo del prot. n. con Provvedimento unico n. 1 del 22/01/2014.

PLANIMETRIA

Tavola n.02 nuovo assetto, rev. 03/04/2025 - Acquisita al prot. PG/2025/86163 del 09/05/2025, allegata quale parte integrante al presente provvedimento



PROGETTO AMBIENTE S.p.A. Via Brigate Partigiane U. Muccini n°63 - 19038 Sarzana (SP)	
OGGETTO: Comunicazione riassetto layout impianto con inserimento zone di stoccaggio materiale End Of Waste ai sensi dell'art. 8 del Decreto 28 giugno 2024 n.127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"	
COMMITTENTE: C.E.L.I. S.p.A. di Alzapiedi Geom. Bruno & C.	COMUNE: VALMOZZOLA (PR)
Sede Legale: Località Stazione 43050 Valmozzola (PR)	
DATA: 03/04/2025	TAVOLA n° 02 - NUOVO ASSETTO

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.